



# **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE E SPAZI VERDI DEL CONSORZIO Z.I.A.**

## INDICE:

- Articolo 1 – Finalità;
- Articolo 2 - Oggetto e disciplina;
- Articolo 3 - Aree Ammesse;
- Articolo 4 - Soggetti ammessi;
- Articolo 5 - Interventi ammessi;
- Articolo 6 - Richiesta di adozione;
- Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti;
- Articolo 8 – Sponsorizzazione dell’area adottata;
- Articolo 9 – Concorso del Consorzio Z.I.A.;
- Articolo 10 – Durata e rilascio autorizzazione di adozione;
- Articolo 11 – Responsabilità;
- Articolo 12 – Contenzioso e Foro Competente;
- Allegato 1 - Richiesta di adozione;
- Allegato 2 - Convenzione di adozione di aree verdi pubbliche.

## Premessa

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.. Il verde urbano si inserisce in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati.

### ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il Consorzio Z.I.A., nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantiscono un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la pulizia del verde nel territorio, disciplinando l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà del Consorzio Z.I.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti). Il Consorzio Z.I.A. per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento, si avvale di eventuali professionisti incaricati, qualora non ci siano professionalità interne. Il consorzio Z.I.A. con questa iniziativa, si propone di:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi nei modi previsti negli articoli seguenti.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde al fine di mantenere e conservare le aree con relativa manutenzione, nonché provvedere ad una costante pulizia al fine di curare il decoro.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione, ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree di proprietà del Consorzio Z.I.A., nel rispetto della normativa vigente. L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6. Il Consorzio Z.I.A. assicura la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli

Ente Pubblico Economico

Via Sforza, 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702  
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00  
<http://www.consorzio.zia.ms.it> | [info@consorzio.zia.ms.it](mailto:info@consorzio.zia.ms.it) | [c-zia@pec.cheapnet.it](mailto:c-zia@pec.cheapnet.it)

strumenti urbanistici vigenti.

### ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE ALL'ADOZIONE

Ai fini dell'adozione, per aree e spazi si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà del Consorzio Z.I.A., destinate a verde incluse a titolo esemplificativo:

- aiuole
- terreni
- giardini e parchi
- rotatorie e spartitraffico
- altri spazi destinati a verde o al decoro urbano.

Sono escluse quelle assoggettate a vincolo paesaggistico e architettonico.

Gli elenchi delle aree non sono tassativi. I soggetti interessati potranno proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi, previo parere del Consorzio Z.I.A.

### ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ADOZIONE

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- cittadini singoli;
- associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- imprese o operatori economici con qualunque forma giuridica.

Le aree che i soggetti e/o associazioni vorranno adottare non saranno superiori a 5 o comunque non superiori a 15.000 mq.

### ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
2. cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e mantenimento dell'area;
3. progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Consorzio Z.I.A.

### ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

La richiesta di adozione deve essere presentata secondo lo schema "Richiesta di adozione" pubblicato sul sito internet del Consorzio Z.I.A., allegato al presente Regolamento.

La richiesta di adozione, corredata della necessaria documentazione come di seguito descritta sono esaminate dal Consorzio Z.I.A. che delibera l'assegnazione in adozione dell'area.

L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Consorzio

Z.I.A., secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportate in allegato in coda al presente Regolamento.

La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria di cui ai precedenti punti 1) e 2), la richiesta di adozione deve essere corredata del rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento e dalle misure e descrizione della sponsorizzazione dei cartelli di cui all'art. 8;
- se gli interventi sull'area ricadono nel precedente punto 3) dell'art. 5 del presente Regolamento, la richiesta di adozione deve essere corredata della seguente documentazione:
  - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
  - descrizione del progetto dell'area redatta dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere;
  - misure e descrizione della sponsorizzazione dei cartelli di cui all'art. 8.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, secondo l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni previste dai regolamenti comunali e dalle normative.

L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo delle aree.

#### ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

I soggetti adottanti prendono in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterare in alcun modo la destinazione e le dimensioni dell'area.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere presentata per posta elettronica certificata o raccomandata a/r al Consorzio Z.I.A., seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 6, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i

cittadini utilizzatori della stessa.

La stessa rimane permanentemente destinata a uso e funzioni così come previsto dal regolamento urbanistico vigente.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 5.

Il Consorzio Z.I.A. ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

In caso di inadempienza si rimanda all'art. 10. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio Z.I.A., onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio, a cura dell'adottante, si intende acquisito dal Consorzio Z.I.A. ad eccezione dei cartelli pubblicitari che, a fine convenzione, devono essere rimossi a cura del soggetto adottante.

#### ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

L'affidatario può avvalersi della facoltà di pubblicizzare la presa in carico della gestione dell'area, collocando all'interno dell'area stessa, un cartello recante la seguente dicitura "Questo spazio è curato gratuitamente da \_\_\_\_\_ (soggetto attuatore e/o sponsor)".

Le misure dei cartelli, i materiali con cui questi saranno realizzati, con modalità che offrano:

- adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
- non saranno collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale,
- dovranno essere sottoposti, previa presentazione di relativo materiale grafico e/o fotografia al parere del Consorzio Z.I.A.

L'affidamento con sponsorizzazione è a titolo gratuito con l'impegno al mantenimento di buone condizioni estetiche e manutentive dell'area, i cartelli di sponsorizzazione dovranno comunque rispettare le dimensioni previste dai regolamenti comunali.

#### ARTICOLO 9 - CONCORSO DEL CONSORZIO Z.I.A.

Il concorso del Consorzio Z.I.A. è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

#### ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

Per l'adozione delle aree, la durata della convenzione è di anni 2 (due), decorrenti dall'atto di sottoscrizione. La stessa può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere del Consorzio Z.I.A.. Il Consorzio

Z.I.A. si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione, per variazione del proprietario o per modificazioni dell'area data in adozione. In tal caso sono proposte, ove possibile, una o più aree alternative. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, comporta l'immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno. Il soggetto adottante, con un anticipo di almeno 30 giorni, può recedere in ogni momento dalla convenzione, presentando comunicazione per pec o raccomandata a/r al Consorzio Z.I.A..

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

#### ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ

La parte assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione delle manutenzioni o dalle riconversioni e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo, sollevandone il Consorzio Z.I.A.

La parte deve osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### ARTICOLO 12 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti anche mediante ricorso ad appositi istituti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il foro di Massa.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 del C.C.

Il firmatario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 10-11-12 del presente regolamento.

